



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 74 del 30/05/2013

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO PROGRAMMAZIONE POLITICHE ENERGETICHE,
VIA E VAS 26 aprile 2013, n. 118

D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica - Piano di Lottizzazione Zona C6 "Lama Bonasiere" - Autorità Procedente: Comune di Terlizzi (BA).

L'anno 2013 addì 26 del mese di Aprile in Modugno (Bari), nella sede del Servizio Ecologia, il Dirigente dell'Ufficio Programmazione Politiche Energetiche, VIA e VAS, Ing. Caterina Dibitonto, sulla scorta dell'istruttoria espletata dal predetto Ufficio, ha adottato il seguente provvedimento.

Premessa

- Con nota prot. n. 6562 del 08.03.2012, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 2185 del 12.03.2012, il Comune di Terlizzi presentava istanza di verifica di assoggettabilità a VAS, con allegata la seguente documentazione, su supporto informatico:

- Rapporto ambientale preliminare "Verifica di assoggettabilità a VAS", anche su supporto cartaceo;
- Nota dell'Autorità di Bacino prot. n. 9134 del 29.07.2011;
- Parere paesaggistico ai sensi dell'art. 5.03 delle NTA del PUTT/p espresso con DGR n. 758 del 26.04.2011 e pubblicato sul BURP n. 73 dell'11.05.2011;
- Parere del Servizio regionale Lavori Pubblici ai sensi dell'art. 89 del DPR 380/01 espresso con nota prot. n. 57291 del 20.10.2011
- Parere della ASL BA/1 di Andria espresso con nota prot. n. 518 del 03.02.2011
- Copia della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 02.08.2010 di adozione del Piano di Lottizzazione.
- Relazione;
- Norme tecniche di attuazione;
- Tav 2 - Particelle catastali dei fogli n.30 e n. 35 interessati dal PLC;
- Tav 3a - Planimetria quotata dello stato dei luoghi;
- Tav 4 - Aree interessate dal PLC con individuazione delle superfici territoriali;
- Tav 5a - Aree pubbliche e ripartizioni fondiarie;
- Tav 6b - Progetti schematici delle urbanizzazioni previste: predisposizione rete fognante;
- Tav 7a - Rappresentazione planimetrica degli interventi previsti e numerazione dei lotti;
- Tav 7b - Planimetria quotata degli interventi previsti e fasce di rispetto;
- Tav 7c-Rappresentazione planimetrica con indicazione delle distanze tra i fabbricati;
- Tav 7d - Planivolumetrico;
- Tav 8 - Planimetria di piano ridotta alla scala di PRG;
- Relazione geomorfologia - idrogeologica - sismica - geotecnica (marzo 2011);

- Tav AP.1 - Riporto dell'intervento in progetto sulla cartografia del PUTT/P come vigente nel territorio comunale;
- Tav AP 2 - Relazione Tecnica Esplicativa di verifica della conformità dell'intervento di progetto agli indirizzi di tutela (art. 2.01) previsti per l'ambito esteso interessato di rispetto delle direttive di tutela (art. 3.05); di rispetto delle prescrizioni di base per gli elementi strutturanti i siti interessati (Titolo III) oppure sulle motivazioni delle modificazioni-integrazioni apportate (art 5.03);
- Tav AP 3 - Relazione tecnica illustrativa ed elaborati grafici di progetto in scala adeguata che rappresentino in maniera compiuta l'inserimento paesaggistico di tutte le opere da eseguire.

- Con nota prot. n. 2720 del 29.03.2012 questo Ufficio, ai fini della consultazione di cui all'art. 12 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., comunicava la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Assessorato regionale alla Qualità dell'Ambiente della documentazione ricevuta ai seguenti Soggetti con competenza ambientale:
 - Regione Puglia - Servizio Urbanistica, Servizio Reti e Infrastrutture per la Mobilità, Servizio Ciclo dei rifiuti e bonifiche, Servizio Tutela delle Acque;
 - Provincia di Bari - Servizio Ambiente e Rifiuti; Servizio Viabilità e Trasporti; Servizio Urbanistica Espropriazioni;
 - Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente (ARPA);
 - Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia;
 - Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Bari, Barletta-Andria-Trani e Foggia;
 - Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Puglia;
 nella stessa nota si raccomandava di inviare, nel termine di 30 giorni, eventuali pareri in merito alla assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., all'Autorità competente nonché al Comune di Terlizzi in qualità di Autorità precedente.
- Con nota prot. n. 70201 del 02.05.2012, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 4058 del 21.05.2012, la Provincia di Bari Servizio Territorio (viabilità, trasporti, urbanistica ed espropriazioni) comunicava di non aver rilevato profili di propria competenza in merito.
- Con nota prot. n. 2501 del 31.05.2012, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 4830 del 20.06.2012, il Servizio Tutela delle Acque della Regione Puglia trasmetteva il proprio contributo nell'ambito della consultazione.
- Con nota prot. n. 6578 del 10.08.2012 questo Ufficio richiedeva copia di una Relazione Agronomica, contenente tutte le indicazioni e gli elementi utili a definire, ai sensi della l.r. 14/2007, l'eventuale carattere di monumentalità degli ulivi diffusamente presenti nell'area interessata dal piano, nonché le interferenze delle opere previste sulle alberature esistenti.
- Con nota del 10.09.2012, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 8264 del 15.10.2012, il Circolo Legambiente trasmetteva all'Ufficio VAS alcune osservazioni relativamente ai problemi ambientali legati al piano in esame.
- Con nota prot. n. 8779 del 23.10.2012, l'Ufficio VAS trasmetteva al Comune di Terlizzi, all'Autorità di Bacino della Puglia, alla società Ferrotramviaria SpA, alla società Snam Rete Gas ed al Servizio regionale Urbanistica la nota di Legambiente sopra citata al fine di acquisire ulteriori elementi conoscitivi e valutativi per la conclusione del procedimento.
- Con nota prot. n. 13479 del 16.11.2012, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 9926 del 28.11.2012, l'Autorità di Bacino della Puglia chiedeva al Comune di Terlizzi chiarimenti circa la predetta nota.
- Con nota dell'08.01.2013, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 272 del 15.01.2013, i progettisti del piano trasmettevano la relazione agronomica richiesta.
- Con nota prot. n. 2080 del 21.01.2013, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 1188 del 05.02.2013, il Comune di Terlizzi trasmetteva alcune considerazioni circa la nota di Legambiente, precisando che il Presidente del Circolo Cittadino ne disconosceva l'autenticità e la paternità, nonché informava che la

relazione agronomica inviata dai progettisti era agli atti del Settore Servizi Tecnici.

- Con nota prot. n. 4275 del 05.02.2013, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 1764 del 18.02.2013, il Comune di Terlizzi trasmetteva copia della querela presentata dal Circolo Legambiente di Terlizzi in data 16.01.2013 per il disconoscimento della nota del 10.09.2012.

- Con nota prot. n. 3486 del 13.03.2013, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 3242 del 29.03.2013, l'Autorità di Bacino della Puglia faceva presente che "i profili di interesse relativi alla lottizzazione in oggetto sono stati evidenziati con nota ns prot. n. 9134 del 29/07/2011 indirizzati alla Regione Puglia - Servizio lavori Pubblici e al Comune di Terlizzi. La predetta nota, di cui si ribadisce la validità, non costituisce emissione di parere di conformità, che dovrà essere richiesto con specifica istanza da parte dell'Amministrazione Comunale".

Considerato che nell'ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS cui il presente provvedimento si riferisce:

- l'Autorità procedente è il Comune di Terlizzi;

- l'Autorità competente è l'Ufficio Valutazione Ambientale Strategica (VAS), presso il Servizio Ecologia dell'Assessorato all'Ecologia (ora Assessorato alla Qualità dell'Ambiente) della Regione Puglia (Circolare n. 1/2008 ex DGR n. 981 del 13.06.2008);

- l'Ente preposto all'approvazione definitiva del Piano è il Comune di Terlizzi ai sensi del combinato disposto degli artt. 21 e 27 della l.r. 31.05.1980 n. 56 e dell'art. 5 comma 13 lettera b del Decreto Legge 70/2011 convertito con modificazioni dalla L. 106/2011;

Espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi, in base all'analisi della documentazione fornita, anche alla luce dei pareri resi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale intervenuti nel corso del procedimento, si procede nelle sezioni seguenti ad illustrare le risultanze dell'istruttoria relativa alla verifica di assoggettabilità a VAS del Piano di Lottizzazione Zona C6 "Lama Bonasiere" nel Comune di Terlizzi sulla base dei criteri previsti nell'Allegato I alla Parte II del D.Lgs. 152/2006.

1. CARATTERISTICHE DEL PIANO

- Oggetto del presente provvedimento è il Piano di Lottizzazione Zona C6 "Lama Bonasiere" nel Comune di Terlizzi, così come trasmesso dal medesimo Comune con nota prot. n. 6562 del 08.03.2012, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 2185 del 12.03.2012. Il Piano di Lottizzazione interessa un'area posta a sud est dell'abitato di Terlizzi, delimitata a nord ovest dalla Strada Vicinale Turquale Traversa, a sud est dalla Strada Comunale San Marco Vecchia, a sud ovest dalla Fascia di Rispetto Ferroviario ed a nord est dalla Strada Comunale per Sovereto.

- Dal Rapporto Ambientale Preliminare si rileva che "l'area inclusa nel comparto ha una superficie territoriale complessiva di mq. 97259,44", e che il Piano "prevede l'insediamento di residenze stagionali, oltre che di aree pubbliche destinate a parco, con l'impegno a conservare la naturalità dei luoghi ed escludendo ogni ipotesi di impianto di qualsiasi essenza che modifichi la attuale configurazione, così come stabilito con delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 30/09/2011", a seguito della nota dell'Autorità di Bacino prot. n. 9134 del 29/07/2011. Tale superficie pubblica (A.P.S.R.), corrispondente alla Lama Bonasiere, ammonta a 28733 mq, mentre la superficie fondiaria, pari a 65636 mq, è stata suddivisa in 32 lotti posizionati a nord e a sud di tale area. Sono previsti edifici residenziali, unifamiliari, bifamiliari e a schiera, con volume edificato pari a 29177 mc e numero di abitanti insediabili pari a 364, aree private a verde attrezzato (mq 19338), viabilità di lottizzazione (mq 2729), attrezzature comuni (mq 160). Le tre aree private a verde attrezzato (A.P.V.A. 1, A.P.V.A. 2, A.P.V.A. 3) si affacciano sulla strada comunale San Marco Vecchia, a sud est delle residenze, e si dichiara nel RAP che in tali aree "sarà localizzata, oltre alle altre attrezzature tecnologiche a servizio dell'area, l'isola ecologica per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani". Relativamente agli standard urbanistici si segnala che non sono esplicitate, in termini quantitativi e localizzativi, tutte le superfici previste dal DM 1444/1968, in

particolare quelle destinate ad istruzione (minimo 4,5 mq/ab), ad attrezzature di interesse collettivo (minimo 2 mq/ab), a parcheggi (minimo 2,5 mq).

- L'accesso alle due zone residenziali è previsto direttamente dalle due strade comunali poste a nord e a sud, mentre la viabilità di nuova realizzazione si sviluppa principalmente nella parte sud. Non è stato progettato alcun collegamento fra le due aree in cui il comparto risulta diviso.

- Riguardo alle reti tecnologiche si segnala che le urbanizzazioni a rete (acquedotto, elettricità, telecomunicazioni) "sono tutte localizzate nelle sedi stradali, in esecuzione di specifici progetti esecutivi". Per quanto riguarda la rete fognaria invece, "Il piano di lottizzazione in proposta, nelle more della realizzazione di una rete dinamica cittadina per lo smaltimento dei reflui civili zona e, tuttavia, nell'eventualità di un auspicabile ampliamento della rete comunale esistente, prevede di servire l'intera area in trasformazione delle predisposizioni necessarie al successivo allaccio al sistema di smaltimento. Allo stato attuale delle cose, invece, e considerato il carattere delle residenze (stagionale), si ritiene opportuno prevedere, per lo scopo, l'istallazione di vasche imhoff, nel rispetto della normativa vigente in materia".

- Il piano è attuativo di scelte pianificatorie (riguardo l'ubicazione, la natura, le dimensioni) operate in sede di Piano Regolatore Generale comunale, "approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1051 del 04.08.2000", strumento non sottoposto a valutazione ambientale. Il Piano stabilisce un quadro di riferimento unicamente per la progettazione esecutiva che attuerà le previsioni dello stesso. Per quanto riguarda piani/programmi e normativa di livello comunale e sovraordinata, nel RAP si fa riferimento al PTCP, PUTT/p, al PPTR, al PAI, al PO FESR, al PRT, al PTA, Programma d'azione per le zone vulnerabili da nitrati, PRQA, PRGRU, Piano d'Ambito ATO BA/1, PEAR, aree protette e rete natura 2000, rumore, zone sismiche, norme sull'abitare sostenibile (LR 13/2008) analizzando la situazione vincolistica esistente ed i relativi pareri già acquisiti, dei quali si riferisce in seguito, nonché gli obiettivi di sostenibilità ambientale da perseguire. Il RAP non evidenzia particolari incoerenze "in considerazione della limitatezza dell'area interessata e delle modeste densità abitative previste". Si rileva che non è stata approfondita la coerenza con gli obiettivi della LR 14/2007 "Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia".

- La pertinenza del Piano per l'integrazione delle considerazioni ambientali, ed in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, nonché per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente, risiede sia nella definizione dell'assetto piano volumetrico, in quanto strettamente condizionato dalla presenza di elementi di criticità (pericolosità all'inondazione, rete ferroviaria e gasdotto), sia nelle scelte progettuali che devono essere orientate alla sostenibilità ambientale.

- I problemi ambientali pertinenti al Piano sono legati principalmente alla conseguente trasformazione urbanistica che verrà attuata e che determinerà aumento del carico urbanistico e delle pressioni ambientali (consumo di suolo, aumento di inquinamento atmosferico ed acustico dovuto al traffico veicolare, aumento dei consumi idrici ed energetici, aumento della produzione di rifiuti).

2. CARATTERISTICHE DELLE AREE INTERESSATE DAL PIANO

- L'area interessata dal piano è "totalmente coltivata ad oliveto, con radi alberi da frutto", dato che i fabbricati preesistenti sono stati stralciati dalla superficie territoriale. "Essa è attraversata, centralmente, da un solco erosivo che taglia il lotto da ovest a est e comprende nel proprio bacino di alimentazione tutta l'area in oggetto tranne la porzione meridionale. La superficie topografica è quindi caratterizzata da un generale declivio verso l'alveo con quote variabili da 178 a 165 slm e pendenze che raramente raggiungono i tre gradi.". La carta di uso del suolo disponibile sul sito cartografico della Regione Puglia (www.sit.regione.puglia.it) consente di rilevare la presenza di "uliveti". Nella Relazione Agronomica integrativa, richiesta con nota prot. n. 6578 del 10.08.2013 nell'ambito del procedimento in oggetto al fine di "definire, ai sensi della l.r. 14/2007, l'eventuale carattere di monumentalità dei suddetti ulivi, nonché le interferenze che le opere previste possono avere sulle alberature presenti", e presentata con nota acquisita al prot. n. 272 del 15/01/2013, si dichiara testualmente: "Il carattere di monumentalità

viene attribuito solo a 5 piante di ulivo che possiedono età plurisecolare deducibile dalla dimensione del tronco della pianta, con diametro uguale o superiore a centimetri 100, misurato all'altezza di centimetri 130 dal suolo". Tali piante "insistono all'interno della p.lla 369 fg.30" e "costituiscono il 5% della singola particella catastale e meno dell'1% dell'intera lottizzazione". Ulteriori 5 piante "presentano una conformazione di tipo secolare, solo nella parte sottostante del tronco", la restante parte non è ascrivibile a forme monumentali. Si rileva che tale Relazione Agronomica non è conforme a quanto previsto dalla DGR n. 7076/2008, in particolare non sono localizzate puntualmente le piante.

- Per quanto riguarda l'analisi del valore e della vulnerabilità dell'area interessata dal piano si riporta il seguente quadro, dedotto da quanto contenuto nel Rapporto Ambientale Preliminare, da quanto segnalato dai Soggetti Competenti in materia Ambientale nel corso della consultazione, nonché dal confronto con gli strumenti vigenti di governo del territorio e tutela ambientale e paesaggistica, e atti in uso presso questo Ufficio.

In riferimento ai valori paesaggistici e storico-architettonici, l'area di intervento:

- non è direttamente interessata da beni storico-culturali vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/2004;
- non è direttamente interessata da vincoli paesaggistici ai sensi del D.Lgs. 42/2004, tuttavia ricade interamente in ambito territoriale esteso di tipo C del PUTT/p, relativamente al quale la Giunta Regionale, con Delibera n. 758 del 26/04/2011, ai sensi dell'art. 5.03 delle NTA del PUTT/p, ha espresso parere favorevole con prescrizioni.

Nella suddetta DGR si sottolinea la presenza di "pareti a secco, siepi e alberature ascrivibili alla categoria "Beni diffusi nel paesaggio agrario", di cui all'art. 3.14 delle NTA del PUTT/P" e la necessità di accertare la natura degli alberi di ulivo diffusamente presenti in termini di monumentalità ai sensi della LR 14/2007.

Infine nel RAP si dichiara che "sono presenti in zona alcuni "pajari" tipici del paesaggio pugliese, per lo più in discreto stato di conservazione".

In riferimento ai valori naturalistici e ai sistemi di aree protette istituite ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale, l'area di intervento:

- non è interessata da Aree Protette di tipo nazionale, regionale o comunale,
- non è interessata da siti della Rete Natura 2000 o da aree IBA;
- non è interessata da altre emergenze naturalistiche di tipo vegetazionale e/o faunistico segnalate dal PUTT/p o dal quadro conoscitivo elaborato nell'ambito del PPTR.

In riferimento alle condizioni di regime idraulico e della stabilità geomorfologica, l'area di intervento:

- è interessata, in corrispondenza del corso d'acqua episodico individuato nella Carta Idrogeomorfologica redatta dall'AdB della Puglia, da aree ad alta, media e bassa pericolosità di inondazione perimetrate dal PAI, pertanto la stessa Autorità di Bacino, con nota prot. n. 9134 del 29/07/2011, ha espresso, relativamente alla destinazione urbanistica di tali aree, quanto segue: "E' quindi necessario, affinché tale destinazione d'uso sia compatibile con le NTA del PAI ed in particolare con gli artt. 7,8 e 9, che l'Amministrazione Comunale dichiari di voler assegnare agli standard urbanistici la funzione di spazi pubblici attrezzati a parco, impegnandosi altresì a conservare la naturalità dei luoghi ed escludendo ogni ipotesi di impianto di qualsiasi essenza che modifichi la configurazione accettabile - per le già richiamate norme - di prato permanente". A tal proposito nel RAP si dichiara che con Delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 30/09/2011 l'Amministrazione Comunale si è espressa determinando "la destinazione d'uso delle aree a Standard Pubblici, ai sensi del D.M.1444/68 art.3, per le zone C6-RESIDENZE STAGIONALI, art. 2.29 delle N.T.E del vigente P.R.G. comunale, a pericolosità idraulica e perciò soggette alla tutela del PAI, in spazi pubblici a parco, con l'impegno a conservare la naturalità dei luoghi ed escludendo ogni ipotesi di impianto di qualsiasi essenza che modifichi la attuale configurazione". Si segnala ad ogni modo che nella nota prot. n. 3486 del 13/03/2013, l'AdB ha

comunicato all'Ufficio Tecnico del Comune di Terlizzi che "i profili di interesse relativi alla lottizzazione in oggetto sono stati evidenziati con nota ns prot. n. 9134 del 29/07/2011 indirizzati alla Regione Puglia - Servizio lavori Pubblici e al Comune di Terlizzi. La predetta nota, di cui si ribadisce la validità, non costituisce emissione di parere di conformità, che dovrà essere richiesto con specifica istanza da parte dell'Amministrazione Comunale".

- è classificata dal punto di vista sismico come zona 3, pertanto si segnala che, con nota prot. n. 57291 del 20/10/2011, il Servizio Regionale Lavori Pubblici ha rilasciato parere favorevole ai sensi dell'art. 39 del DPR n. 380/2001.

In riferimento alla tutela delle acque, l'area di intervento:

- rientra in zone perimetrata dal Piano di Tutela delle Acque, nello specifico in aree soggette a tutela quali-quantitativa dei corpi idrici sotterranei, come segnalato dal Servizio Tutela delle Acque (nota prot. n. 2501 del 31.05.2012), per le quali valgono le misure 2.12 dell'all. 14 miranti alla riduzione dei prelievi idrici.

- Infine, relativamente ad altre criticità ambientali presenti nell'ambito territoriale, si segnalano i seguenti aspetti.

- "L'area di lottizzazione è inoltre attraversata trasversalmente dalla rete di trasporto del gas naturale e precisamente da una condotta di 1° Specie".

- Circa lo smaltimento dei reflui urbani, la lettura del Piano di Tutela delle Acque (Allegato 14 "Programma delle Misure") consente di rilevare che il Comune di Terlizzi invia i propri scarichi fognari all'impianto di depurazione sito in Ruvo di Puglia che ha come recapito attuale il Canale Lama dell'Aglio (classificato come corpo idrico superficiale non significativo), mentre il recapito finale previsto è il Mar Adriatico con condotta sottomarina a Molfetta. Per tale impianto, che risulta dimensionato per 52.842 Abitanti Equivalenti a fronte di un carico generato di 70.965 Abitanti Equivalenti, nel PTA si prevede un ampliamento/adeguamento, che risulta effettuato a settembre 2012.

- L'agro del Comune di Terlizzi risulta in buona parte compreso all'interno della perimetrazione delle aree vulnerabili da nitrati di origine agricola, in particolare nella delimitazione definita ZVN - Area 8, ed occupato da una rilevante quantità di serre, che costituiscono un forte elemento di artificializzazione del paesaggio.

- Dal punto di vista dello smaltimento dei rifiuti, sulla base dei dati resi disponibili dal Servizio Regionale Rifiuti e Bonifiche (<http://www.rifiutiebonifica.puglia.it>), il Comune di Terlizzi, ha una percentuale di RD per l'anno 2012 pari a 10,910%, a fronte di una percentuale di 10,382 % nel 2011. Nel RAP si riferisce (pag. 51) che il sistema di raccolta differenziata è già attuato nel Comune.

- Dal punto di vista della qualità dell'aria, si segnala che, secondo il PRQA, il territorio di Terlizzi è classificato come zona attività produttive B ("Comuni distribuiti sull'intero territorio regionale, e dalle caratteristiche demografiche differenti, nei quali le emissioni inquinanti derivano principalmente dagli insediamenti produttivi presenti sul territorio, mentre le emissioni da traffico auto veicolare non sono rilevanti"), in cui trovano attuazione le misure per il comparto industriale, mentre si riferisce nel RAP che le emissioni da traffico veicolare non sono rilevanti. Si segnala inoltre che "pur non essendo direttamente assoggettato a misure per la mobilità previste nel PRQA, il Comune di Terlizzi ha promosso azioni a sostegno della mobilità sostenibile sviluppando piste ciclabili urbane ed extraurbane: in particolare l'area di lottizzazione è interessata dal passaggio in zona della pista ciclabile cittadina che, parallela alla sede veicolare principale, connette il centro storico di Terlizzi al nucleo antico di Sovereto. Il Sindaco, con ordinanza n. 24 del 26/06/2010, ha provveduto ad istituire l'Area Pedonale Borgo di Sovereto, in ragione di caratteristiche di pregio architettonico, culturale storico estetico e religioso che rendono tale meta appetibile a turisti e pellegrini che vi si recano durante tutto l'anno."

- Per quanto riguarda il clima acustico dell'area, si rivela che l'area di intervento è delimitata a sud ovest dalla rete ferroviaria che costituisce una particolare fonte di emissioni, acustiche ed elettromagnetiche, e vibrazioni. Nel RAP si riferisce unicamente che "l'area oggetto di studio presumibilmente dovrebbe

rientrare nell'ambito della zonizzazione acustica comunale all'interno della classe II, ovvero alle aree prevalentemente residenziali", anche se i limiti di legge, in assenza della zonizzazione acustica comunale, prevedono valori più elevati dei limiti di Leq dB(A) diurno e notturno, pari a 70 e 60.

3. CARATTERISTICHE DEGLI IMPATTI POTENZIALI SULL'AMBIENTE DERIVANTI DALL'ATTUAZIONE DEL PIANO

- Riguardo alla valutazione degli impatti, nel RAP vengono indicate le pressioni attese in fase di cantiere e di esercizio, suddivise per categorie di pressione (consumi, emissioni, ingombri ed interferenze), e legate principalmente per la fase di esercizio al consumo di suolo ed incremento delle superfici permeabili, al parziale smantellamento o alterazione della conformazione degli elementi del paesaggio esistenti, all'ingombro dei volumi fuori terra, all'aumento di consumi energetici e di risorse idriche, alla produzione di acque reflue, di rifiuti, emissioni in atmosfera da riscaldamento e da traffico locale.

Relativamente all'impatto paesaggistico si rileva l'espressione del parere paesaggistico espresso con DGR n. 758 del 26/04/2011, con una serie di indirizzi e prescrizioni, relative a:

- tutela degli alberi di ulivo presenti, garantendo il generale mantenimento o, se necessario, il reimpianto nella stessa area di intervento, sulla base anche di una ricognizione puntuale che individui quelli con carattere di monumentalità, ai sensi della LR 14/2007;
- tutela degli elementi del paesaggio agrario presenti (pagliai e muretti a secco);
- soluzioni progettuali che garantiscano un corretto inserimento paesaggistico (es. eliminazione delle rampe esterne, scelta dei materiali e delle finiture esterne, modalità di realizzazione delle recinzioni, sistemazione dei tracciati viari e delle aree esterne);
- miglioramento delle condizioni di sostenibilità ambientale anche in applicazione della LR 13/2008;
- accorgimenti in fase di cantiere per evitare impatti sul contesto paesaggistico.

Inoltre, per quanto riguarda la soluzione progettuale proposta, nella stessa DGR si evidenzia che, seppur "non risulta in contrasto con i valori paesaggistici ambientali e culturali", non ha individuato ipotesi progettuali per le due aree destinate a verde, quella pubblica e quella privata ed ha lasciato "non risolto il tema della relazione tra le due porzioni residenziali a Nord e a Sud del suddetto corso d'acqua episodico, in cui la lottizzazione risulta divisa".

Si segnala che solo nel RAP si tiene conto, anche se parzialmente, di quanto espresso nel suddetto parere paesaggistico mentre non sono stati adeguati gli elaborati progettuali e le Norme Tecniche di Attuazione.

Per quanto riguarda gli ulivi, nella Relazione Agronomica integrativa, richiesta con nota prot. n. 6578 del 10.08.2013 nell'ambito del procedimento in oggetto al fine di "definire, ai sensi della l.r. 14/2007, l'eventuale carattere di monumentalità dei suddetti ulivi, nonché le interferenze che le opere previste possono avere sulle alberature presenti", non è esplicitata l'interferenza delle opere a farsi con gli ulivi presenti, in particolare con i cinque ulivi definiti monumentali, dichiarando generalmente il rispetto della suddetta legge regionale.

Gli impatti sopra rilevati sono ritenuti mitigabili tramite opportuni interventi illustrati in diverse parti del RAP e riportati nelle Norme Tecniche di Attuazione del piano, tra i quali:

- conservazione e valorizzazione dell'uliveto presente che sarà trattato, ai sensi del punto 3 dell'art. 3.14 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. per i "Beni diffusi nel paesaggio agrario" e della L.R. 14/2007 "Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia", con l'obbligo di reimpianto nella area di intervento del piano attuativo delle alberature di ulivo dichiarate non monumentali qualora ricadano in corrispondenza dei manufatti in progetto;
- piantumazione nei giardini di arbusti e ed essenze autoctone o storiche;
- conservazione e valorizzazione dei "pajari" presenti nell'area, come beni identitari del luogo, e dei muretti a secco che saranno reimpiantati per la realizzazione delle nuove recinzioni;
- pavimentazioni carrabili o pedonali interne ai lotti, i marciapiedi e i parcheggi realizzate con materiale

drenante (es. pietra locale a giunto aperto, ghiaio etc.);

- realizzazione dei corpi di fabbrica con il ricorso ad accorgimenti costruttivi con azione di controllo e tenuta dell'inquinamento acustico e la organizzazione degli spazi aperti con il posizionamento di schermature verdi efficaci ad attenuare il disturbo sonoro, ciò in ottemperanza alla normativa di settore;
- localizzazione in area prospiciente alla sede stradale pubblica dell'isola ecologica per la raccolta dei rifiuti solidi urbani;
- progetti degli interventi edilizi realizzati secondo criteri di sostenibilità ambientale e di risparmio energetico, in applicazione della LR 13/2008;
- per quanto attiene le acque bianche, il Piano di Lottizzazione prevede la realizzazione, per ogni unità abitativa singola o gruppo accorpato, di una cisterna interrata per lo stoccaggio delle acque meteoriche e per il loro riutilizzo a fini domestici e irrigui; il tutto, comunque, nel rispetto delle norme nazionali e regionali vigenti in materia;
- installazione di idonei pali per l'illuminazione pubblica, a basso consumo e/o ad energie rinnovabili, lungo i tratti stradali di proprietà comunale e obbligo di installazione di corpi illuminanti identici lungo tutti i fronti stradali relativi alla viabilità privata, scelti, in fase esecutiva, in modo da garantire un'immagine unitaria e gradevole all'intervento.

Dal punto di vista della mobilità, l'accesso all'area è previsto tramite le due strade comunali presenti a nord e a sud, mentre "la viabilità di nuova realizzazione è di tipo esclusivamente privato e comunque tale da assicurare efficienza e sicurezza alla mobilità veicolare e pedonale". Nel RAP si dichiara inoltre che "l'area di lottizzazione è interessata dal passaggio in zona della pista ciclabile cittadina che, parallela alla sede veicolare principale, connette il centro storico di Terlizzi al nucleo antico di Sovereto". Come sopra riportato non si evidenzia alcun collegamento fra le due aree in cui il comparto risulta diviso e non sono state localizzate le superfici a parcheggio.

- Gli impatti sull'assetto idrologico e geomorfologico, nel RAP si ritengono superati dall'assegnazione alle aree perimetrate dal PAI la destinazione a standard urbanistici con funzione di "spazi pubblici attrezzati a parco, impegnandosi altresì a conservare la naturalità dei luoghi ed escludendo ogni ipotesi di impianto di qualsiasi essenza che modifichi la configurazione accettabile", come richiesto dall'AdB nella nota prot. n. 9134 del 29/07/2011 e confermato dal Comune di Terlizzi con Delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 30/09/2011. Nel RAP si dichiara inoltre che "il Comune di Terlizzi ha già predisposto e sottoposto autonomamente all'attenzione dell'Autorità di Bacino regionale, per il rilascio di parere, un progetto "Opere di mitigazione idraulica dell'abitato dagli allagamenti della - Lama Bonasiere - P.O. FESR 2007/2013 - Asse II - Linea Intervento 2.3 - Azione 2.3.5" che interviene a modificare anche le aree a pericolosità idraulica incluse nel comparto interessato dal Piano di Lottizzazione "Lama Bonasiere", in zona C6 di P.R.G.". Il parere su tali interventi è stato espresso dall'Autorità di Bacino con nota prot. n. 6398 del 07/06/2011, allegata alla documentazione presentata, tuttavia non è specificato nel RAP qual è il loro stato di attuazione. In ogni caso si segnala che, come richiesto dalla stessa Autorità di Bacino nella nota prot. n. 3486 del 13/03/2013, è necessario acquisire il parere definitivo di conformità al PAI sul piano in oggetto.

Relativamente ai prelievi ed agli scarichi idrici, si richiama quanto espresso dal Servizio regionale Tutela delle Acque nella nota prot. n. 2501 del 31.05.2012 con riferimento al rispetto:

- delle misure 2.12 dell'all. 14 del PTA miranti alla riduzione dei prelievi idrici, in quanto il piano ricade in aree soggette a tutela quali-quantitativa dei corpi idrici sotterranei;
- della normativa regionale circa la disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate provenienti da insediamenti anche isolati (R.R. n. 26/2011), in quanto, come sopra riportato, è prevista l'installazione di vasche imhoff per lo smaltimento dei reflui, in attesa dell'ampliamento della rete cittadina;
- della normativa regionale in materia di trattamento e smaltimento delle acque meteoriche (Linee Guida del PTA, "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia", Decreto del

Commissario Delegato n. 282 del 21.11.2003, Appendice al Piano Direttore - decreto del Commissario Delegato n. 191 del 16.06.2002), in particolare per le acque meteoriche in surplus rispetto all'accumulo previsto per l'irrigazione delle aree verdi pubbliche o private;

Per quanto riguarda la salute e la sicurezza pubblica, rilevano le criticità legate alla presenza della ferrovia e del gasdotto, che vengono affrontate attraverso l'osservanza, nell'assetto planimetrico, delle fasce di rispetto previste dalla normativa.

Relativamente al gasdotto, il riferimento normativo è rappresentato dal DM 17 aprile 2008, che, al punto 2.5.2 dell'Allegato A, prevede che "le condotte di 1a specie devono trovarsi ad una distanza non inferiore a 100 m da fabbricati appartenenti a nuclei abitati con popolazione superiore a 300 unità". Si riferisce pertanto nel RAP che "il Piano infatti non prevede alcuna edificazione all'interno della area e localizza gli insediamenti esclusivamente al di fuori delle aree classificate a rischio, fissando per queste ultime la destinazione urbanistica di verde privato attrezzato, A.P.V.A.. Fatta salva la tutela delle alberature esistenti che complessivamente considerate rappresentano un elemento costitutivo del paesaggio agricolo in cui il progetto di lottizzazione si inserisce e fatto salvo il divieto di piantumazione, per ragioni di pubblica incolumità, lungo una fascia ampia 22 m a ridosso del gasdotto, al loro interno è consentito il rimpianto delle alberature, per le quali dovesse rendersi necessario l'espianto in sede di esecuzione degli interventi edilizi; la localizzazione di attrezzature per il gioco, lo sport, il tempo libero e di quanto, compatibilmente con la normativa vigente, non contrasti con le esigenze di conservazione e qualificazione dell'uliveto preesistente". A tal proposito si segnala che al punto 2.5.3 dello stesso Allegato si prescrive che "le condotte di 1a specie devono trovarsi ad una distanza non inferiore a 100 m da fabbricati destinati a collettività (es. ospedali, scuole, alberghi, centri commerciali, uffici, ecc.), a trattenimento e/o pubblico spettacolo, con affollamento superiore a 100 unità, di seguito denominati "luoghi di concentrazione di persone", pertanto la destinazione d'uso di verde privato potrebbe non essere compatibile con la presenza del gasdotto. Non risulta pervenuto alcun contributo dalla società Snam Rete Gas S.p.A. coinvolta nell'ambito del procedimento in oggetto con nota prot. n. 8779 del 23.10.2012.

Relativamente alla ferrovia si sottolinea nel RAP che già il Piano Regolatore Generale aveva perimetrato la maglia urbanistica in funzione della fascia di rispetto ferroviaria che, ai sensi del DPR n. 753/80, non può essere inferiore a 30 m. In ogni modo la presenza della ferrovia a circa 30 metri rappresenta una notevole fonte di emissione acustica rispetto alla quale il RAP si limita a proporre "la piantumazione di cortine verdi nei punti di reale sensibilità acustica (ad es., in corrispondenza dei limiti di proprietà a confine con la fascia di rispetto ferroviario)". Non è stata richiamata la normativa vigente in materia di inquinamento acustico, in particolare la necessità di effettuare, per gli insediamenti residenziali prossimi alle linee ferroviarie, una valutazione previsionale del clima acustico, ai sensi dell'art. 8 della L.447/95.

Relativamente alla presenza della linea ferroviaria occorre prendere in considerazione infine le emissioni elettromagnetiche dovute alla elettrificazione della rete nonché le vibrazioni provocate dal passaggio dei treni. A tal proposito il RAP non fornisce analisi utili ad escludere impatti sull'insediamento residenziale proposto.

Non risulta pervenuto alcun contributo dalla società Ferrotramviaria S.p.A., coinvolta nell'ambito del procedimento in oggetto con nota prot. n. 8779 del 23.10.2012, anche in relazione ad eventuali interventi già programmati su tale linea che potrebbero interferire con le previsioni di piano.

Relativamente agli impatti cumulativi con altri interventi edilizi nello stesso ambito territoriale, nel RAP si definisce l'area "inserita nell'ambito di contesti già trasformati e di prossima espansione". Dall'analisi del PRG del Comune di Terlizzi, si evidenzia che il Piano in esame fa parte di una zona molto più ampia destinata ad "espansione residenziale" (C5) e "residenza stagionale" (C6) che si sviluppa per circa 2 chilometri, da Terlizzi a Sovereto, lungo la strada provinciale, e che è "oggetto di procedimenti amministrativi finalizzati alla lottizzazione dei suoli per la realizzazione di interventi edilizi affini" oppure "sede di progetti di trasformazione del territorio finalizzata alla realizzazione di edifici unifamiliari

destinati alla residenza stagionale”

Non vengono tuttavia forniti dettagli circa il carico urbanistico, il consumo di suolo e l'artificializzazione del paesaggio agricolo prodotto dall'attuazione di tali previsioni, e la conseguente valutazione degli impatti cumulativi con il piano in esame.

In sintesi, dalla documentazione fornita ed acquisita nell'ambito del presente procedimento, si ritengono non risolte alcune criticità ambientali che necessitano di approfondimenti in sede di valutazione ambientale strategica, con riferimento a tutto quanto sopra rappresentato ed in particolare relativamente ai seguenti punti.

a. Sulla presenza di aree AP, MP e BP nell'area oggetto di piano, acquisire il parere definitivo dell'Autorità di Bacino, come anche confermato dalla stessa AdB nella nota prot. n. 3486 del 13/03/2013. A tal proposito si sottolinea che nella nota prot. n. 9134 del 29/07/2011 l'AdB ha dichiarato che l'unica funzione compatibile è quella a parco pubblico, escludendo la localizzazione di qualsiasi opera, e che tale funzione è stata confermata con DCC n. 32/2011. A tal proposito è necessario esplicitare l'entità e la localizzazione degli altri standard urbanistici (parcheggi, attrezzature di interesse collettivo ed istruzione), che contribuiscono alla definizione della qualità dell'ambiente urbano, nonché le eventuali relazioni fra le diverse zone del piano.

b. Verificare con la società Snam Rete Gas la compatibilità delle previsioni di piano con la presenza del gasdotto.

c. Produrre una valutazione previsionale del clima acustico, con particolare riferimento alla presenza della rete ferroviaria, così come previsto dalla L.447/95, nonché un'analisi delle emissioni elettromagnetiche e vibrazioni prodotte dalla stessa. Verificare con la società Ferrotramviaria SpA la compatibilità delle previsioni di piano con la presenza della ferrovia, anche in relazione ad eventuali interventi già programmati su tale linea.

d. Verificare la conformità del sistema di smaltimento dei reflui progettato con il RR n. 26/2011.

e. Produrre un censimento degli ulivi presenti conforme a quanto previsto dalla DGR n. 7076/2008 evidenziando quante e quali alberature verranno mantenute o espianate e reimpiantate, con particolare riferimento agli ulivi con carattere di monumentalità.

f. Effettuare un'analisi degli impatti cumulativi derivanti dall'attuazione del piano con le altre previsioni insediative che interessano la fascia lungo la SP Terlizzi Sovereto.

In conclusione, alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata e tenuto conto dei contributi resi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale, si ritiene che il Piano di Lottizzazione Zona C6 “Lama Bonasiere” possa comportare impatti ambientali significativi sull'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici (art. 5, comma 1, lettera c D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.) e debba pertanto essere assoggettato alla procedura di valutazione ambientale strategica di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..

Si sottolinea che, ai sensi dell'art. 13, comma 3 del D.Lgs. 152/2006 “Il rapporto ambientale costituisce parte integrante del piano o del programma e ne accompagna l'intero processo di elaborazione ed approvazione”. Si comunica inoltre che le attività svolte nel corso della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS di cui alla presente determinazione esauriscono la fase di consultazione in merito alla definizione della portata e del livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale (prevista all'art. 13, commi 1 e 2 del D.Lgs. 152/2006), a condizione che, nell'ambito della procedura di VAS che l'Autorità Procedente vorrà avviare in attuazione del presente provvedimento, si garantisca il rispetto delle seguenti indicazioni:

- siano individuati come Soggetti Competenti in materia Ambientale tutti gli enti già consultati nell'ambito

della presente verifica di assoggettabilità a VAS, nonché le società Snam rete Gas e Ferrotramviaria SpA; l'Autorità procedente o l'Autorità competente potranno in ogni caso, qualora si renda necessario, individuare altri enti come Soggetti Competenti in materia Ambientale anche successivamente all'adozione del presente provvedimento;

- siano prese adeguatamente in considerazione nel Rapporto Ambientale tutte le criticità ambientali evidenziate nel presente provvedimento, senza pregiudizio del rispetto dei criteri stabiliti nell'Allegato VI alla Parte II del D.Lgs. 152/2006.

Il presente provvedimento:

- è adottato ai sensi della normativa vigente al momento dell'avvio del relativo procedimento, come disposto all'art. 21, comma 1, della Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44, "Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica" pubblicata sul BURP n. 183 del 18.12.2012;

- è relativo alla sola verifica di assoggettabilità a VAS del Piano di Lottizzazione Zona C6 "Lama Bonasiere";

- fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al piano in oggetto introdotte dai soggetti competenti in materia ambientale e dagli enti preposti ai controlli di compatibilità di cui alla normativa statale e regionale vigente, con particolare riferimento alla tutela del paesaggio ed al governo del territorio, nel corso del procedimento di approvazione, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili;

- non esonera l'autorità procedente dalla acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previsti, ivi compresi i pareri di cui alla L.R. 11/2001 e s.m.i. al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. in materia di Valutazione di Impatto Ambientale, qualora ne ricorrano le condizioni per l'applicazione;

- è altresì subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto.

Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997, n. 7;

Vista la DGR n. 3261 del 28/07/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Visto il D.P.G.R. 22/02/2008, n. 161 con cui è stato adottato l'atto di alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative susseguenti al processo riorganizzativo "Gaia", - Aree di Coordinamento - Servizi - Uffici;

Visto l'art. 32 della legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l'art. 18 del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Visti gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001;

Visto il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

Richiamato il paragrafo 4 della Circolare n. 1/2008 del Settore Ecologia di cui alla DGR n. 981 del 13/06/2008;

Vista la determinazione n. 99 del 21/05/2012 con cui il Dirigente del Servizio Ecologia, ai sensi dell'art. 45 della l.r. 10/2007, ha delegato le proprie funzioni al Dirigente dell'Ufficio Programmazione Politiche energetiche, VIA e VAS nonché le competenze relative alla valutazione di incidenza.

Visto l'art. 21, comma 1, della Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44 "Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica".

Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.

Garanzia della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

"Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i."

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Tutto ciò premesso, il Dirigente dell'Ufficio Programmazione Politiche Energetiche, VIA e VAS,

DETERMINA

- di assoggettare il Piano di Lottizzazione Zona C6 "Lama Bonasiere" alla procedura di valutazione ambientale strategica di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per tutte le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono qui integralmente richiamate;
- di notificare il presente provvedimento, a cura dell'Ufficio Programmazione Politiche Energetiche, VIA e VAS, all'Autorità procedente: Comune di Terlizzi;
- di trasmettere copia del presente provvedimento al Servizio Regionale Urbanistica e all'Autorità di Bacino della Puglia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul Portale Ambientale dell'Assessorato Regionale alla Qualità dell'Ambiente;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Avverso la presente determinazione gli interessati, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90 e s.m.i. possono proporre nei termini di legge dalla notifica dell'atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex DPR 1199/1971).

Il Dirigente dell'Ufficio
Ing. C. Dibitonto
